

## **A tutti i Consulenti del Lavoro ed Uffici Paghe**

Protocollo Numero 19594 - Comunicazione n. 0232 del 31.01.2011

### **Limiti dei part-time previsti dai CCNL**

Con le Comunicazioni n. 433, 436 e 447 (allegata alla presente) la CNCE, Commissione Nazionale Casse Edili, ha inviato le note operative a cui **le Casse Edili dovranno attenersi per verificare il rispetto dei limiti previsti dagli accordi contrattuali per i rapporti di lavoro a tempo parziale (part-time) per assunti dopo il 1° gennaio 2011**.

La CNCE invita le Casse Edili, a partire dal periodo paghe di gennaio 2011, a verificare il rispetto dei suddetti limiti durante la fase di importazione denuncia mensile ed in caso in cui gli stessi non fossero congrui, richiedere all'impresa il pagamento per le ore mancanti alla totale copertura del mese per i lavoratori a part-time interessati.

In caso di mancato versamento di tali importi, la Cassa Edile dovrebbe poi emettere un Durc non regolare.

In considerazione del fatto che detta circolare non risolve tutta una serie di dubbi legati alla sua applicazione, la Cedaier, nel Consiglio di Presidenza del 25 gennaio c.a. ha deciso di:

- a) **verificare i limiti del part-time** attraverso tutta una serie di dati contenuti sia nella release 19 di Soldo sia nel MUT (per i pochi che usano questo tracciato),
- b) **inviare alla CNCE tutta una serie di richieste** utili a chiarire meglio l'applicazione di quanto contenuto nei vari CCNL,
- c) **non dare corso al recupero per la contribuzione e gli accantonamenti** per le ore mancanti alla totale copertura del mese,
- d) **emettere comunque Durc regolari e non segnalare nulla alla BNI circa i casi che non rientrano** (o non rientrerebbero) nel rispetto di detti limiti.

Nella sostanza, Cedaier **si è dotata degli strumenti utili alla verifica dei limiti del part-time** (la release 19 del tracciato Soldo di caricamento mensile denunce come la release 2.0 del MUT) **ma attende i chiarimenti necessari per operare nel pieno rispetto di quanto hanno stabilito gli Accordi Nazionali**.

Tra i motivi principali per cui è necessario un chiarimento approfondito, vi è l'aspetto legato ai rischi penali a cui potrebbero essere esposti gli Amministratori della Cassa, in caso di emissioni di Durc negativi legati al part-time.

Proprio per tutto quanto sopra indicato, siamo in procinto di chiedere a CNCE di esprimersi in maniera chiara e precisa, sui seguenti elementi:

- tutela Organismi della Cassa in caso di denuncia da parte dell'Impresa,
- se la verifica vada fatta solo nel mese della assunzione del nuovo part-time o anche per tutti i mesi successivi,

### ***Cassa Edile Emilia Romagna***

- come controllare le esenzioni diverse previste dal contratto Artigiano e della Piccola e Media Impresa (912 ore per part-time da 0 a 3 addetti) ed altre ancora.

In ogni caso. con la presente. Vi invitiamo ad effettuare una verifica attenta nei casi di assunzione di nuovi part-time ed a **compilare tutti i nuovi dati presenti in Soldo, legati a questa problematica**, che sono:

- a) **Tipo di esenzione Part-time**, (campo obbligatorio) che può essere
  - 0 nessuna esenzione
  - 1 operaio non adibito alla produzione
  - 2 operaio adibito a lavori di restauro o archeologici
  - 3 operaio con trattamento pensionistico
  - 4 trasformazione in rapporto a tempo parziale per comprovati motivi di salute ed assistenza familiare
- b) **Impiegati presenti in azienda nel mese** ma non iscritti alla Cedaier
- c) **Collaboratori/Soci/Partecipanti presente nel mese**, escluso il titolare

Nell'attesa che tutto quanto esposto trovi risposte chiare e precise, **continueremo ad operare come fatto sino ad oggi**, pertanto il programma Soldo non farà altro che segnalare, nel caso, che il part-time sembra non rispettare i dettami contrattuali.

A questo punto **l'Ufficio Paghe potrà flaggare per scegliere di prendere atto di questa comunicazione e proseguire con l'inserimento della Denuncia, oppure potrà procedere comunque all'inserimento.**


In ogni caso, l'incongruenza verrà riportata nella denuncia che Voi potrete stampare in ogni momento ma non porterà ad alcuna conseguenza.

Di fatto in questo modo invitiamo gli uffici Paghe a verificare (anche successivamente) la reale situazione del part-time oggetto dell'incongruenza (a titolo di esempio si potrebbe avere semplicemente dimenticato di apporre la scelta sulla tipologia di esenzione perché il part-time è pensionato).

Dal mese successivo i dati verranno riproposti come acquisiti.

Nel caso poi di dipendenti part-time assunti da Imprese che applicano il CCNL Artigiano e fino a tre dipendenti, Vi invitiamo ad inviarci copia della comunicazione inviata alle Organizzazioni Sindacali Territoriali, ai sensi dell'art. 97 del CCNL 23/7/08, come integrato nell'accordo attuativo del 16 dicembre 2010.

*Cordiali saluti.*

Il Direttore  
Marco Degli Angeli  


Prot. n°4734/p/cv

Roma, 19 gennaio 2011

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il  
Consiglio di Amministrazione  
della CNCE

**Loro sedi**

**Comunicazione n° 447**



**Oggetto: applicazione delibera part-time**

In relazione a quanto previsto nelle Comunicazioni n. 433 e 436, si invia in allegato una scheda riguardante le procedure a cui le Casse Edili dovranno attenersi per verificare il rispetto dei limiti previsti dagli accordi contrattuali per i rapporti di lavoro a tempo parziale.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore esigenza di chiarimenti, si coglie l'occasione per inviare i migliori saluti.

Il Vicepresidente  
Franco Turri

Il Presidente  
Franco Osenga



Allegato 1



### **Procedure applicative Comunicazione n. 433**

1. Le Casse Edili, a partire dalla denuncia relativa al corrente mese, dovranno verificare il rispetto dei limiti previsti dalle normative contrattuali per i rapporti di lavoro part time attivati successivamente al 1° gennaio 2011.  
A tal fine andranno presi in esame tutti i rapporti di lavoro a tempo parziale in essere presso l'impresa a prescindere dalla data della loro attivazione. In caso di superamento dei predetti limiti, i rapporti attivati prima della data sopra indicata saranno considerati comunque validi mentre per quelli accesi successivamente a tale data la Cassa Edile richiederà all'impresa un'integrazione contributiva secondo le procedure indicate ai punti successivi.
2. Una prima categoria di verifiche sarà relativa ai casi di presenza di un solo rapporto di lavoro part time (successivo al 1° gennaio 2011), con qualifica inferiore al 4° livello, per le imprese che non abbiano dichiarato, nella denuncia mensile, almeno 4 operai a tempo pieno.  
In tal caso la Cassa Edile, al fine di verificare il rispetto del limite del 30% del numero dei part time in relazione al numero degli operai a tempo pieno, richiederà all'impresa una dichiarazione attestante l'esistenza di altri dipendenti operai (a tempo pieno e a part time) denunciati presso altre Casse Edili e, alle imprese edili artigiane fino a tre dipendenti, copia della comunicazione inviata alle Organizzazioni sindacali territoriali ai sensi dell'art. 97 del CCNL 23/7/08 come integrato nell'accordo attuativo del 16 dicembre 2010.
3. Una seconda categoria di verifiche riguarderà i casi di denunce contenenti più rapporti di lavoro part time, per i quali la Cassa Edile richiederà all'impresa una dichiarazione attestante, alla data di attivazione di detti rapporti part time, il numero totale dei propri dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato specificando il numero totale di operai a tempo parziale. Ciò consentirà alla Cassa Edile di verificare l'eventuale superamento del limite del 3% del numero di operai a tempo parziale rispetto alla totalità dei dipendenti (operai, impiegati, quadri e dirigenti). Si ricorda che, in base alle norme in vigore, per definire il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato, il numero dei lavoratori part-time va conteggiato in proporzione all'orario svolto.

4. In alternativa alle dichiarazioni previste ai punti 2. e 3. l'impresa fornirà informazioni relative ai casi esenti dal rispetto dei limiti quantitativi di ricorso ai rapporti di lavoro part time previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro (lavoratori in pensione, addetti al restauro, motivi di salute, ecc.). Su richiesta della Cassa Edile l'impresa, nei casi di part time per motivi di salute o assistenza ai familiari, fornirà la documentazione relativa alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

**Tutte le citate dichiarazioni sono state inserite, dal mese di gennaio 2011, all'interno della denuncia da inviare alla Cassa Edile tramite il sistema MUT (vedi Comunicazione Cnce n. 440 del 2 novembre 2010).**

5. Nei casi di in cui venga riscontrata l'inosservanza delle norme contrattuali, la Cassa Edile richiederà all'impresa un'integrazione degli accantonamenti e dei contributi dovuti, calcolata sull'orario ordinario di lavoro, in favore del o degli operai erroneamente dichiarati a tempo parziale. L'impresa, qualora trascorrono inutilmente i termini di regolarizzazione, sarà segnalata alla BNI, con conseguente esito negativo in caso di richiesta di DURC.